

TAVOLO TECNICO PER LA PROPOSTA DI UN NUOVO TESTO UNICO SULLE COSTRUZIONI

➤ Finalità e obiettivi

Come è noto, all'inizio del nuovo secolo il legislatore ha ritenuto opportuno riunire in un Testo Unico - il DPR n. 380 del 6 giugno 2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) - la maggior parte delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; fra queste, da un lato le numerose leggi che fino a quel momento avevano regolato le attività edilizie (L. 10/1977, L. 457/1978, L. 94/1982, L. 47/1985, solo per citarne alcune), dall'altro gli aspetti relativi alla sicurezza delle costruzioni, disciplinati dalle leggi n.1086/1971 e n. 64/1974.

Oggi il DPR n. 380/2011, **per l'evoluzione intervenuta nel settore delle costruzioni dagli anni '70 ad oggi e per le molteplici (e disorganiche) modifiche apportate alla disciplina edilizia, non appare più in grado** di fornire adeguate risposte alle innumerevoli problematiche che si presentano quotidianamente nella pratica applicativa. Si riscontrano infatti, in tutto il paese, molteplici criticità **che incidono negativamente sulla vita dei cittadini e sull'attività di professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni**. Per fare solo qualche esempio, non esaustivo, si possono citare:

- **le difficoltà incontrate sovente dagli uffici tecnici regionali** (i cui ambiti di competenza non sono sempre pienamente individuati) nell'attribuire o meno a talune opere l'obbligo di effettuare il deposito e richiedere l'autorizzazione sismica;
- le crescenti **problematiche interpretative ed applicative delle norme che regolano l'edilizia privata**, derivanti dalle riforme 'emergenziali' degli ultimi anni che, a fronte di alcune liberalizzazioni e semplificazioni procedurali, hanno per molti aspetti destabilizzato l'impianto complessivo della disciplina, creando incertezze e inefficienze;
- **le non chiare disposizioni circa le opere pubbliche realizzate per conto dello stato** o di interesse statale; forti dubbi, mai risolti in termini di legge, sussistono ad esempio sulla circostanza se i Provveditorati alle OOPP, oppure i concessionari autostradali, debbano o meno depositare e chiedere l'autorizzazione sismica regionale sulle opere dagli stessi promosse ed appaltate;
- **la procedura** da seguire quando si riscontri che un edificio esistente è privo di collaudo statico;
- l'inefficace ripartizione di **competenze** tra lo **"sportello unico"** per l'edilizia (SUE) (che dovrebbe essere istituito presso ogni comune, ma che non sempre è presente) ed il SUAP;
- **i controlli e la vigilanza sulle costruzioni**, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo amministrativo;
- **i limiti applicativi insiti nel DPR 380/2001** per il termine "Edilizia" cui fa riferimento il titolo stesso, che sembrerebbe escludere le opere infrastrutturali;
- un **impianto sanzionatorio** che appare non proporzionato all'effettiva entità delle violazioni ed ai ruoli e responsabilità previste dall'apparato normativo.

Si avverte pertanto evidente l'esigenza di una legge organica in grado di **superare** le principali criticità generate dalla sovrapposizione e disorganica modifica delle norme in materia nel tempo, di **fare chiarezza** su talune procedure, di **attualizzare alcuni** contenuti rendendoli più aderenti al mutato contesto socio economico e territoriale.

Interesse in tal senso era già stato manifestato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni la quale, nel formulare l'intesa sulle norme tecniche nella conferenza del 22.12.2016, aveva anche formulato una serie di raccomandazioni tese ad apportare al vigente quadro legislativo idonei aggiornamenti - auspicando l'istituzione proprio di un tavolo tecnico - in tema di:

- *Vincolo del Fascicolo del Fabbriato, o altro analogo strumento informativo.*
- *Principi specifici per la formazione degli operatori.*
- *Certi e adeguati processi di controllo e sanzioni.*
- *Nuovi criteri per l'aggiornamento delle NTC.*

Per quanto sopra, su iniziativa del Consiglio Superiore, nel corso del 2017 è stato istituito un **Tavolo tecnico permanente** con il compito di rivedere ed aggiornare le regole sulle costruzioni, ovvero disciplinare l'intero settore delle "costruzioni" e non solo l'edilizia, oggetto dell'attuale DPR 380/2001; quindi, di fatto, mettere a punto un Testo

unico sulle costruzioni, avente come obiettivi fondamentali, fra gli altri, nel rispetto dei principi di razionalizzazione e innovazione:

1. riordinare e riformulare in modo organico la disciplina edilizia, eliminando incongruenze e contraddizioni derivanti dalle riforme 'puntuali' degli ultimi anni;
2. definire un quadro normativo atto a favorire i processi di rigenerazione urbana e di recupero/riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in luogo dell'utilizzo di suolo inedito per nuove realizzazioni;
3. perseguire efficacemente la sicurezza delle nuove costruzioni, riducendo per quanto possibile i vincoli burocratici, anche riqualificando la figura del progettista, nell'ambito delle proprie responsabilità;
4. favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio esistente;
5. ridefinire con attenzione i ruoli dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, ciascuno per le proprie competenze;
6. sviluppare un quadro di maggiore conoscenza di tutte le opere esistenti sul territorio (fascicolo del fabbricato);
7. introdurre tematiche che incrementino gli aspetti di sostenibilità, sicurezza, efficientamento energetico.

Al Tavolo tecnico, istituito dal Consiglio Superiore Il.pp. e coordinato dallo scrivente, partecipano attualmente, oltre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Funzione Pubblica
- Ministero Interno e VV.F.
- Ministero Beni Culturali
- Ministero Ambiente
- Regioni
- UPI
- ANCI
- Rete professioni tecniche
- Protezione civile
- ANCE
- Esperti di vari settori.

a sottolineare l'ampia condivisione degli obiettivi assegnati al Tavolo tecnico.

➤ **Norme in modifica o abrogazione**

E' del tutto evidente che un nuovo Testo di disciplina delle costruzioni dovrà necessariamente comportare la modifica o l'abrogazione di talune leggi e regolamenti attualmente in vigore. Certamente, per avere un quadro completamente innovato e chiaro, dovranno essere abrogate: la legge 1086/71, la legge n.64/74, il DPR n.380/2001.

Inoltre, potranno essere oggetto di modifiche e/o integrazioni ulteriori disposizioni legislative e normative riguardanti ad esempio le pratiche amministrative, il trattamento delle terre di scavo e dei rifiuti di demolizione, etc.

Ulteriore elemento importante del Testo sulle costruzioni, dovrà essere evidentemente una chiara disciplina del regime transitorio, che dovrà garantire un graduale passaggio dalle attuali alle nuove disposizioni, con particolare attenzione alle pratiche già in essere.

➤ **Tipologia di provvedimento proposto e iter parlamentare**

Come accennato, anche alla luce delle premesse di partenza e degli obiettivi stabiliti, si è ritenuto opportuno non impostare il lavoro basandosi su una mera novella dell'attuale testo del DPR 380/2001 bensì di pensare a un provvedimento complessivo, una legge organica e completa, che disciplini l'intero settore delle costruzioni.

A tale scopo, l'obiettivo dovrebbe essere quello di ottenere dal Parlamento una legge delega che contenga i principi generali, cui segua poi il decreto legislativo.

Le tematiche salienti che governano il Testo in divenire, e che dovrebbero costituire i principi generali della eventuale legge delega, sono illustrate nel seguito, in apposite tabelle.

LE TEMATICHE FONDAMENTALI DEL PROGETTO DI RIFORMA

E' opportuno premettere che, dopo ampie discussioni preliminari sull'impostazione della proposta di legge, nell'ambito del Tavolo Tecnico si è stabilito di prevedere, nel nuovo Testo sulle costruzioni, tre Parti operative:

- **Parte I: Disciplina delle attività edilizie**, in cui si ridefiniscono le procedure tecnico-amministrative e i provvedimenti sanzionatori tesi a regolare le trasformazioni del territorio e del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore incidenti sull'attività edilizia;
- **Parte II: Sicurezza delle costruzioni**: in cui si affronta la disciplina tecnica delle nuove costruzioni e delle costruzioni esistenti;
- **Parte III: Sostenibilità ambientale delle costruzioni**: con gli argomenti relativi, nell'ambito dei quali è stato previsto un Capo riguardante la Qualità delle opere, anche con riferimento alle norme europee,

oltre ad una Parte contenente le **Generalità**, in cui si definiscono i caratteri generali della legge, ed una Parte finale contenente **Disposizioni transitorie e finali**.

Nei paragrafi che seguono sono quindi enucleate le tematiche fondamentali e le linee di intervento intorno alle quali si articola il progetto di riforma in corso di elaborazione, nelle tre parti principali.

PARTE I – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EDILIZIE

La disciplina delle attività edilizie contenuta nella Parte Prima del DPR 380/2001 è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi da parte del legislatore ¹. Si è trattato in prevalenza di modifiche puntuali alla disciplina, finalizzate alla liberalizzazione di talune fattispecie di intervento e all'introduzione di snellimenti procedurali, che nel loro complesso hanno prodotto effetti tutt'altro che trascurabili, incidendo su molti principi-cardine della disciplina.

Trattandosi in genere di provvedimenti di urgenza - finalizzati per lo più a stimolare l'iniziativa imprenditoriale nel settore dell'edilizia, duramente colpito dalla pesantissima crisi economica degli ultimi anni - le recenti riforme 'emergenziali' hanno per molti aspetti destabilizzato l'impianto complessivo della disciplina, determinando notevoli problematiche interpretative ed applicative e rendendo ormai improcrastinabile l'esigenza di procedere ad un **riordino/aggiornamento complessivo** e ad una **ricomposizione organica** di tutto il quadro delle disposizioni che regolano l'attività edilizia, non solo in funzione di una più efficace azione amministrativa, ma anche e soprattutto al fine di supportare i processi di pianificazione e gli investimenti prioritariamente orientati alla **rigenerazione urbana** e al **contenimento del consumo di suolo**.

Il progetto di riforma organica della disciplina contenuta nella Parte Prima persegue i seguenti **obiettivi fondamentali**:

- **riordino e riformulazione organica della disciplina edilizia**, eliminando incongruenze e contraddizioni derivanti dalle riforme 'puntuali' degli ultimi anni e riorganizzando in modo progressivo e funzionale le categorie di intervento edilizio
- definizione di un rinnovato quadro normativo atto a **favorire i processi di rigenerazione urbana** e di recupero/riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in luogo dell'utilizzo di suolo inedificato per nuove edificazioni (**contrasto al consumo di suolo**)
- massima **razionalizzazione degli adempimenti amministrativi** per gli interventi edilizi
- definizione di un più **calibrato sistema sanzionatorio** atto a favorire da un lato un più efficace contrasto all'abusivismo edilizio, dall'altro la regolarizzazione delle difformità prive di rilevanza sostanziale sotto il profilo dell'interesse pubblico

¹ Tra i provvedimenti di riforma più significativi meritano di essere segnalati:

il D.lgs. 27/12/2002, n. 301; la Legge 24/11/2003, n. 326 (condono 2003); la Legge 22/05/2010, n. 73; la Legge 12/07/2011, n. 106 (di conversione del c.d. 'Decreto Sviluppo'); la Legge 07/08/2012, n. 134 (di conversione dell'ulteriore c.d. 'Decreto Sviluppo'); la Legge 09/08/2013, n. 98 (di conversione del c.d. 'Decreto del fare'); la Legge 11/11/2014, n. 164 (di conversione del Decreto c.d. 'Sblocca-Italia'); il D.lgs. 30/06/2016, n. 127; il D.lgs. 25/11/2016, n. 222 (c.d. 'SCIA 2'), con la Tabella A allegata; la Legge 21/06/2017, n. 96.

In particolare, con riferimento al testo vigente del DPR 380/2001 Parte I, sono state individuate 12 tematiche/linee fondamentali intorno alle quali si articola il progetto di riforma in corso di elaborazione:

- 1) riordino delle **competenze Stato-Regioni** in materia edilizia;
- 2) riformulazione / aggiornamento delle **categorie di intervento edilizio**, con più chiara distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi di trasformazione del suolo inedificato, anche in funzione dell'incentivazione dei processi di rigenerazione urbana;
- 3) razionalizzazione dei **titoli abilitativi** e dei **regimi amministrativi** relativi agli interventi edilizi;
- 4) definizioni di nuovi criteri per la determinazione dell'**onerosità degli interventi edilizi**;
- 5) verifica dell'efficacia della ripartizione delle destinazioni d'uso in **macro-categorie funzionali**;
- 6) **razionalizzazione procedimentale**, per una più efficace attività amministrativa;
- 7) riforma / aggiornamento del **regime sanzionatorio** delle violazioni edilizie;
- 8) implementazione della disciplina dell'**accertamento di conformità** (regolarizzazione ordinaria delle violazioni 'formali');
- 9) ridefinizione delle finalità attribuite alla certificazione di **agibilità** degli edifici;
- 10) nuovi assetti organizzativi per la **demolizione degli abusi edilizi**;
- 11) ridefinizione e aggiornamento delle **sanzioni penali** relative alle violazioni edilizie di maggiore gravità;
- 12) elaborazione di una adeguata **disciplina transitoria**, per prevenire effetti indesiderati della riforma sui procedimenti in itinere e sugli strumenti urbanistici vigenti.

Il riordino della disciplina edilizia non può prescindere da un **coordinamento 'organico' con altre discipline strettamente correlate**, comportante il **riallineamento** delle disposizioni in esse contenute **alla (riformulata) disciplina edilizia** e l'eliminazione delle disposizioni recanti profili più o meno evidenti di contrasto.

A tale riguardo si segnalano in particolare:

- Codice dei beni culturali e del paesaggio**, al fine di garantire in particolare il coordinamento delle sanzioni edilizie con la disciplina delle sanzioni paesaggistiche di cui agli artt. 167 e 181 (questi ultimi parzialmente da riformulare)
- Legge 241/1990 e s.m.i.**, per le parti in cui la disciplina del procedimento amministrativo incide sui procedimenti edilizi
- DM 1444/1968**, per quanto riguarda in particolare le disposizioni relative alle distanze tra i fabbricati ed alle trasformazioni comportanti reperimento di standard urbanistici
- DM 37/2008**, al fine di eliminare contraddizioni tra disciplina edilizia e disciplina degli impianti tecnologici
- Codice Civile**, per chiarire la rilevanza di specifici componenti delle costruzioni (quali canalizzazioni impiantistiche, aggetti praticabili etc.) ai fini del calcolo delle distanze dai confini e/o tra fabbricati
- DPR 160/2010**, per risolvere le inopportune 'interferenze' tra i procedimenti SUAP e i procedimenti edilizi gestiti dal SUE

Si rende altresì necessario un più efficace raccordo 'lessicale' con le disposizioni emanate da altre amministrazioni centrali, ove correlate all'esecuzione di interventi edilizi (es: agevolazioni fiscali disposti dal Ministero delle Finanze, IVA, etc.)

PARTE II – SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Gli aspetti fondamentali legati alla "**sicurezza strutturale delle costruzioni**" che inducono alla revisione generale di questa Parte II del citato DPR sono così sintetizzabili :

- l'estensione della classificazione sismica all'intero territorio nazionale;
- Il quadro generale delle aree a rischio di dissesto idrogeologico, di incidente rilevante, ecc.;
- La necessità dell'attenzione, "in tempo di pace", alla sicurezza del costruito, ovvero lo sviluppo di una cultura della prevenzione;
- Lo sviluppo di nuove recenti normative tecniche nazionali ed il processo di integrazione con le normative europee in tema di sicurezza;
- La necessità di riordinare la disciplina delle costruzioni a partire da una razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo, da attuarsi anche attraverso l'abrogazione di leggi ormai superate (l. 106/71, l. 64/74 ecc.), e di una **accelerazione dei processi e delle procedure**.

In particolare, con riferimento al testo vigente del DPR 380/2001 Parte II, i lavori del Tavolo Tecnico hanno definito almeno 7 tematiche/linee fondamentali, così sinteticamente individuate :

1. **riordino e riformulazione organica della disciplina inerente la “sicurezza delle costruzioni”** introducendo una attenzione mai posta al rapporto tra **Rischio e Sicurezza**, tra inesistenza del cosiddetto “**rischio zero**” e necessità di declinare la sicurezza nel quadro della **sostenibilità** generale e di appropriate **analisi costi-benefici**;
2. Revisione del processo di **autorizzazione sismica** in un’ottica di semplificazione ed efficienza, coniugando la necessità del controllo e della vigilanza, con la reale efficacia della stessa e con l’impatto sui processi tecnici ed economici delle costruzioni, integrando i controlli con una revisione dell’attività del **Collaudo Statico** e lo sviluppo di concrete **forme di sussidiarietà** che coinvolgano anche gli Ordini professionali;
3. Attuazione delle indicazioni provenienti da vari settori della società, quali Consigli nazionali della Rete delle professioni Tecniche, associazioni di rappresentanza dei costruttori, ed altri e, in particolare, dalla Conferenza Unificata delle Regioni, in tema di “**anagrafica delle costruzioni**”, più nota come “**fascicolo del fabbricato**”;
4. Ricerca di una **omogeneità ed uniformità dei processi amministrativi**, delle procedure di deposito, della gestione delle **varianti in corso d’opera**, della natura del soggetto pubblico deputato alla ricezione delle istanze ed al rilascio dei relativi permessi nel territorio nazionale, nell’ottica di una **giusta reale ed intelligente semplificazione**, della sempre maggiore diffusione della **digitalizzazione** dei processi; di nuovi **profili di responsabilità** di tutti gli attori del processo edilizio, garantendo un giusto equilibrio tra attività di concezione, attività di costruzione ed attività di controllo;
5. Definizione di norme e procedure idonee a garantire la massima semplificazione e la massima efficienza nei processi di **agibilità post-evento** ed indirizzi normativi specifici in tema di strutture temporanee con grande impatto sulla sicurezza delle persone;
6. Introduzione nella legge di una specifica attenzione al Sistema **infrastrutturale**, alle opere legate al **dissesto idrogeologico**, al **rischio incendio** nelle costruzioni, con identificazione di un sistema dei controlli e delle autorizzazioni per le **opere eseguite dallo Stato e/o per conto dello Stato**;
7. **Specializzazione delle questioni attinenti il complesso tema delle conformità - non conformità - difformità, sostanziali e non sostanziali**, per nuove costruzioni e costruzioni esistenti, della regolarità documentale, e del tema relativo alle cosiddette **opere minori**.

PARTE III - SOSTENIBILITA' DELLE COSTRUZIONI

Tratta tematiche/linee fondamentali riguardanti i temi della sostenibilità delle costruzioni. Le tematiche e le finalità perseguite sono elencate di seguito, in almeno 4 punti, e schematizzate nella sezione successiva:

1. Individuazione di criteri minimi generali in materia di **sostenibilità ambientale delle costruzioni** che vadano ad **integrare il solo parametro attualmente considerato dal D.P.R. 380/2001 ossia il contenimento del consumo di energia** degli edifici. Per valutare la sostenibilità ambientale di una costruzione, potrebbero essere utilizzati ulteriori parametri quali: **la qualità acustica, la gestione dei materiali derivanti dall’attività di demolizione, l’utilizzo di materiali riciclati, l’efficientamento energetico**.

L’intervento consentirà un’armonizzazione ed un coordinamento atteso che la tematica della sostenibilità ambientale non gode nel nostro ordinamento di una trattazione organica ed unitaria. I vari indicatori della sostenibilità ambientale, i metodi di valutazione, le certificazioni, si rinvengono in diversi e diversificati provvedimenti, di natura normativa e non, spesso con portata limitata. Inoltre, molte Regioni italiane si sono dotate di strumenti tecnici e normativi per eseguire le valutazioni di sostenibilità e poter “misurare” la sostenibilità degli interventi creando sistemi articolati completi di processi e procedure. Tale intervento sarà di ausilio per le Regioni sprovviste di strumenti per la valutazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni.

2. Individuazione di criteri indicativi della sostenibilità ambientale che possano essere applicati a tutte le categorie di costruzioni e non più soltanto agli edifici come attualmente previsto dal D.P.R. n. 380/2001;

3. Individuazione dei criteri minimi generali e la valutazione della sostenibilità ambientale deve essere ispirata dalle previsioni contenute nei protocolli europei (es. Levels per gli edifici) ed in quelli nazionali guardando, al contempo, alle iniziative regionali già adottate sul tema anche al fine di garantire, quanto più possibile, un'armonizzazione;
4. Introduzione di misure incentivanti o premianti per consentire la maggior diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni.

Dunque, si vorrebbe delineare un apparato normativo che consenta di verificare le prestazioni di una costruzione in riferimento non solo ai consumi ed all'efficienza energetica, ma prendendo anche in considerazione il suo impatto sull'ambiente, favorendo, ad esempio, la realizzazione di edifici sempre più innovativi, confortevoli da un punto di vista acustico che siano composti, ove tecnicamente possibile, da materiali che per la loro produzione comportino bassi consumi energetici e nello stesso tempo garantiscano un elevato comfort.

A dispetto del D.P.R. n. 380/2001 che rende degni di rilievo solo gli aspetti connessi al contenimento del consumo di energia negli edifici, con la parte III si vorrebbe ampliare l'ambito applicativo della sostenibilità ambientale estendendolo a tutte le costruzioni. Conseguentemente, diversamente dalle altre Parti trattate, per la Parte III, gli aspetti problematici sintetizzati nelle tabelle seguenti non fanno riferimento alla disciplina vigente in quanto il tema della sostenibilità ambientale è di nuova introduzione rispetto al testo in revisione.

Ogni singola tematica/ linea di indirizzo delle tre parti principali sopra accennata, è riportata in dettaglio nelle corrispondenti tabelle seguenti, nelle quali sono stati evidenziati gli **aspetti problematici della disciplina vigente; gli obiettivi da perseguire; le possibili soluzioni allo studio.**

PROBLEMATICHE – OBIETTIVI – POSSIBILI SOLUZIONI

PARTE I

1. RIORDINO DELLE COMPETENZE STATO-REGIONI IN MATERIA EDILIZIA (DPR 380/2001 e s.m.i. - articoli vari)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>Incertezza nelle attribuzioni di competenze tra Stato e Regioni.</p> <p>Le facoltà (apparentemente ampie) attribuite alle Regioni dal DPR 380 - in particolare in materia di semplificazioni procedurali - vengono in genere interpretate in senso estremamente restrittivo dalla Corte Costituzionale</p>	<p>Più chiara definizione delle competenze <u>statali</u>, da riservare ai principi fondamentali della disciplina edilizia, anche ai fini di una standardizzazione su scala nazionale della modulistica e della gestione informatizzata dei procedimenti edilizi</p>	<p>Natura prescrittiva e inderogabile della normativa <u>statale</u> per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• definizione delle categorie di intervento edilizio• titoli abilitativi e relativi ambiti di applicazione• interventi edilizi 'liberalizzati'• criteri di riferimento per l'onerosità degli interventi edilizi• regime sanzionatorio (amministrativo e penale)• repressione degli abusi edilizi
<p>Incertezza nelle attribuzioni di competenze tra Stato e Regioni.</p> <p>Le facoltà (apparentemente ampie) attribuite alle Regioni dal DPR 380 - in particolare in materia di semplificazioni procedurali - vengono in genere interpretate in senso estremamente restrittivo dalla Corte Costituzionale</p>	<p>Più chiara definizione delle competenze <u>regionali</u>, da indirizzare verso semplificazioni aggiuntive dei processi gestionali e verso l'implementazione qualitativa delle tecniche di pianificazione (anche in funzione degli obiettivi di <u>rigenerazione urbana</u> e di <u>contenimento del consumo di suolo</u>)</p>	<p>Attribuzione/conferma esplicita di competenza delle <u>Regioni</u> per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• semplificazioni procedurali aggiuntive rispetto alla disciplina statale• sub-articolazioni delle categorie funzionali• disciplina dell'agibilità degli edifici• disciplina di determinazione dei contributi di costruzione e relative modalità di pagamento / disciplina delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento• annullamento del permesso di costruire / poteri sostitutivi in caso di inadempienza comunale

**2. CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO
(DPR 380/2001 e s.m.i. - artt. 3)**

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>A seguito delle più recenti riforme le categorie di intervento edilizio sono state modificate per finalità di semplificazione degli adempimenti amministrativi e per favorire il rilancio delle attività edilizie, fortemente penalizzato dalla crisi economica degli ultimi anni.</p> <p><u>L'attuale quadro normativo ha perduto l'originaria organicità</u>, determinando in molti casi <u>sovrapposizioni</u> tra diverse categorie di intervento. A fronte di alcune semplificazioni procedurali si è registrato il proliferare di problematiche interpretative che alimentano applicazioni disomogenee della norma.</p>	<p>Riordino delle categorie di intervento edilizio sulla base di criteri organici di <u>progressività</u> e <u>differenziazione</u>.</p> <p>Più chiara distinzione tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi sul patrimonio edilizio esistente • interventi su suoli già trasformati • interventi di nuova costruzione 	<p>Suddivisione delle categorie di intervento edilizio in quattro 'famiglie':</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. opere minori (non incidenti sulla trasformazione del territorio) 2. interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) 3. interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente (addizioni volumetriche, sostituzione edilizia) 4. incidenti sulla trasformazione del territorio (nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica)
<p>Riferimenti ad interventi di natura impiantistica con formulazioni simili nelle diverse categorie di intervento edilizio, con conseguenti problematiche interpretative</p>	<p>Più chiara distinzione tra <u>interventi edilizi</u> ed <u>interventi impiantistici</u>, con sostanziale indifferenza dei secondi sulla qualificazione dei primi</p>	<p><i>argomento ancora da approfondire</i></p>

**3. TITOLI ABILITATIVI E REGIMI AMMINISTRATIVI DEGLI INTERVENTI EDILIZI
(DPR 380/2001 e s.m.i. - artt. 6, 6-bis, 10, 22, 23, 23-bis)**

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>Eccessiva proliferazione di titoli edilizi e regimi amministrativi (permesso di costruire, varie tipologie di SCIA, CILA, attività totalmente libera)</p>	<p>Massima razionalizzazione e tipizzazione dei regimi amministrativi</p>	<p>Riduzione dei regimi amministrativi a soli tre istituti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • permesso di costruire • SCIA • attività edilizia (totalmente) libera <p>Conseguente superamento della CILA</p> <p>Da valutare il mantenimento della cosiddetta 'super-SCIA' (SCIA alternativa al permesso di costruire)</p>
<p>Ambito di applicazione del permesso di costruire (e conseguente rilevanza penale dell'intervento edilizio) non commisurato all'effettiva incidenza del medesimo sulle trasformazioni territoriali</p>	<p>Ridefinizione dell'ambito di applicazione del permesso di costruire e delle casistiche di interventi da considerare penalmente rilevanti</p>	<p><i>argomento ancora da approfondire</i></p>

Ambiguità sulla natura sostanziale della SCIA, se sottoposta sempre a controllo obbligatorio	Ridefinizione del modello gestionale della SCIA, sia in termini di eventuale differimento temporale dell'inizio dei lavori, sia in ordine al regime dei controlli	Differimento di 5 gg. lavorativi per l'inizio lavori della Scia 'ordinaria', di 30 gg. effettivi per l'eventuale 'super-SCIA' Controllo a campione per la SCIA 'ordinaria', controllo obbligatorio per l'eventuale 'super-SCIA'
Incertezza sulla legittimità o meno di interventi realizzati sulla base di SCIA non conformi ma non controllate né sanzionate dal Comune	Espressa indicazione normativa sulla questione	argomento ancora da approfondire
Improprio assoggettamento a permesso di costruire (o a SCIA) del mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie	Liberalizzazione procedimentale del mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie, salvo casistiche da assoggettare a SCIA individuate con legge regionale	argomento ancora da approfondire
Disomogeneità delle legislazioni regionali conseguenti alla flessibilità derivante dalla normativa del DPR 380	Uniformazione dei regimi amministrativi a livello nazionale	Competenza statale esclusiva sui regimi amministrativi in edilizia, ferme restando le competenze legislative regionali sui modelli procedurali (nel rispetto dei livelli minimi delle prestazioni fissati dalla norma statale)

4. ONEROSITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI (DPR 380/2001 e s.m.i. - artt. 16, 17, 19)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
Regime di onerosità degli interventi edilizi reso confuso e contraddittorio dalle recenti riforme (permesso di costruire sempre oneroso, SCIA sempre gratuita, CILA talora onerosa)	Riordino del regime di onerosità incardinato sul criterio dell'incremento di carico urbanistico anziché sul diverso regime amministrativo degli interventi edilizi	Definizione delle casistiche che configurano incrementi di carico urbanistico, quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • incremento di superficie utile • incremento di volume • aggravio di carico per mutamento della destinazione d'uso • incremento della superficie di vendita e/o di somministrazione
Assenza di chiarezza circa l'onerosità o meno dei mutamenti di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie	Introduzione di disposizioni chiare in merito ai mutamenti di destinazione d'uso senza opere da ritenersi onerosi	Espressa indicazione dell'onerosità dei mutamenti di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie, laddove comportanti incremento di carico urbanistico
Formulazione del comma 4 lett. d-ter dell'art 16 di incerta interpretazione (contributo da corrispondere in ragione del "maggiore valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso")	Miglior formulazione della disposizione di cui trattasi e più chiara definizione del relativo ambito di applicazione	Specificazione che la disposizione si applica solo in occasione di varianti urbanistiche puntuali e in caso di permessi di costruire rilasciati in deroga agli strumenti urbanistici, non nella formazione di strumenti urbanistici e varianti generali né nell'applicazione ordinaria della disciplina urbanistica vigente Rendere possibile per i comuni un'applicazione ridotta del contributo di cui trattasi per favorire interventi di rigenerazione urbana

5. MACRO-CATEGORIE FUNZIONALI
(DPR 380/2001 e s.m.i. - art. 23-ter)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
Definizione statale delle categorie funzionali ridotta all'essenziale (con dubbi sulla correttezza della sopravvenuta equiparazione tra destinazioni d'uso produttive e direzionali)	Più chiaro mandato alla disciplina regionale in materia di definizione delle categorie funzionali, in funzione di una efficace e qualitativa pianificazione urbanistica (fermo restando il divieto di formulazioni di eccessivo dettaglio in ambito comunale)	argomento ancora da approfondire
Mancanza di criteri di riferimento per la riconduzione delle diverse tipologie di attività alle categorie funzionali fondamentali (in particolare le nuove tipologie di attività legate all'innovazione tecnologica e all'utilizzo della rete)	Ipotesi di Intesa Stato-Regioni-Comuni per la definizione di una disciplina delle funzioni basata su criteri omogenei e condivisi (sul modello del Regolamento Edilizio Tipo / RET)	argomento ancora da approfondire
Mancanza di disposizioni di riferimento per usi temporanei in deroga (pro-tempore) allo strumento urbanistico generale (o in assenza di strumento urbanistico)	Definizione di criteri fondamentali in materia di usi temporanei	argomento ancora da approfondire

6. RAZIONALIZZAZIONE PROCEDIMENTALE
(DPR 380/2001 e s.m.i. - artt. 5, 12-15, 20-23)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
Procedimento del permesso di costruire da affinare, soprattutto nelle modalità e nella tempistica di convocazione della (eventuale) conferenza di servizi	Più lineare definizione degli step procedurali sia in caso di gestione 'ordinaria' del procedimento sia in caso di convocazione della conferenza di servizi	argomento ancora da approfondire
Non chiaramente definito il sistema di controllo delle SCIA, da ripensare soprattutto in ipotesi di eliminazione della CILA	Definizione di un sistema gestibile di controlli istruttori sulle SCIA, differenziando le SCIA 'ordinarie' dalle 'super-SCIA' (se confermate dal progetto di riforma)	argomento ancora da approfondire
La concentrazione dei regimi amministrativi promossa dalle recenti riforme anche in materia edilizia si rivela nella maggioranza dei casi svantaggiosa e più costosa per il proponente	Razionalizzazione della casistica e dei modelli procedurali Scelta dell'iter più vantaggioso rimessa liberamente al soggetto proponente	argomento ancora da approfondire
La verifica preventiva della legittimità dello stato di fatto estesa a dettagli irrilevanti rende spesso difficoltosi gli interventi di sostituzione edilizia e con essi i processi di rigenerazione urbana	Verifica semplificata dello stato legittimo degli edifici interessati da interventi di sostituzione edilizia	argomento ancora da approfondire

Le sovrapposizioni di competenze in materia edilizia tra SUE e SUAP generano inutili aggravii procedurali	Riordino delle competenze con eliminazione di passaggi procedurali inutili all'interno dello stesso ente e/o duplicazioni di competenze tra SUE e SUAP	Attribuzione al SUE delle competenze in materia edilizia anche per l'edilizia non residenziale, salvo in casi di richiesta multipla di autorizzazioni e/o nulla osta ulteriori rispetto al titolo edilizio (e alla correlata autorizzazione paesaggistica, in presenza di vincoli).
Necessità di svincolare il rilascio del titolo edilizio dal deposito del progetto strutturale al Genio Civile	Deposito del progetto strutturale al Genio Civile (o, secondo i casi, autorizzazione sismica) come presupposto obbligatorio dell'inizio dei lavori strutturali	argomento ancora da approfondire

7. REGIME SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI EDILIZIE

(DPR 380/2001 e s.m.i. - artt. 30-35, 37-40)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
Scarsa progressività del regime sanzionatorio, soprattutto per difformità minori risalenti nel tempo	Ridefinizione delle casistiche di abusi edilizi, con espressa distinzione tra <u>'abusi formali'</u> (realizzati conformemente alla disciplina urbanistico-edilizia ma in assenza o in difformità dal titolo edilizio) e <u>'abusi sostanziali'</u> Ridefinizione del regime sanzionatorio sulla base di criteri di <u>equità</u> e <u>progressività</u> , anche in ragione della risalenza nel tempo di talune difformità minori	argomento ancora da approfondire
Necessità di una più chiara e calibrata distinzione tra parziale difformità e totale difformità dal titolo edilizio	Definizione univoca a livello statale di una calibrata distinzione tra <u>parziale difformità</u> dal titolo edilizio e <u>totale difformità</u>	argomento ancora da approfondire
Disorganicità del quadro delle sanzioni pecuniarie per mancato aggiornamento alle novità introdotte dalle più recenti riforme	Ridefinizione organica del quadro delle sanzioni pecuniarie	argomento ancora da approfondire
Incertezza sulla natura delle consistenze edilizie difformi assoggettate a sanzione pecuniaria (e non a ripristino) una volta corrisposta la sanzione dovuta	Evitare la distinzione tra 'legittimità' e mera 'non-sanzionabilità' delle consistenze già oggetto di corresponsione di sanzione pecuniaria	Prevedere espressamente che il completo pagamento delle sanzioni pecuniarie - nei casi non sanzionati con la demolizione - comporta la regolarizzazione dell'immobile e dunque la sottoposizione dello stesso alla medesima disciplina prevista per gli edifici realizzati regolarmente
Disciplina sulle c.d. 'tolleranze costruttive' troppo restrittiva e di incerta formulazione	Ampliamento della casistica delle c.d. 'tolleranze costruttive' e più chiara formulazione delle relative disposizioni	Ampliamento dei casi di tolleranza costruttiva (oltre a quelle riferite alla soglia del 2% dei parametri urbanistici ed edilizi) ad altre marginali difformità dal titolo edilizio prive di rilevanza sostanziale e che non comportino la violazione delle normative tecniche incidenti sull'agibilità

<p>Competenze del Soprintendente nelle attività di vigilanza e sanzionamento delle violazioni edilizie non coordinate con le (sopravvenute) disposizioni del <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)</p>	<p>Riordino e razionalizzazione delle competenze del Soprintendente nelle attività di vigilanza e sanzionamento delle violazioni edilizie in coordinamento con il <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i> (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
---	--	--

**8. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' (regolarizzazione ordinaria delle violazioni 'formali')
(DPR 380/2001 e s.m.i. - art. 36)**

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>Scarsa progressività delle fattispecie di violazioni minori suscettibili di regolarizzazione <i>ex post</i></p>	<p>Individuazione delle casistiche violazioni minori suscettibili di regolarizzazione <i>ex post</i> purché conformi alla (sola) disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione dell'istanza amministrativa (regolarizzazione cosiddetta "giurisprudenziale")</p>	<p>Introduzione 'calibrata' della regolarizzazione c.d. "giurisprudenziale" per specifiche casistiche sostanzialmente 'inoffensive', quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • difformità non sostanziali dal titolo edilizio eseguite ante 1985 • parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA che non abbiano comportato incremento di volume • realizzazione di opere minori e/o manufatti accessori non soggetti a permesso di costruire • (altre difformità minori da individuare)
<p>Mancanza di specifiche disposizioni che consentano di conseguire la regolarizzazione 'ordinaria' in relazione al soddisfacimento di prescrizioni di adeguamento sismico o in ragione della normativa tecnica vigente all'epoca di costruzione</p>	<p>Consentire la possibilità di dettare prescrizioni di adeguamento statico o sismico ai fini della regolarizzazione edilizia <i>ex post</i>, ferme restando le prerogative della Soprintendenza per interventi sui beni culturali</p> <p>Consentire altresì la regolarizzazione <i>ex post</i> degli abusi 'formali' se conformi alla normativa tecnica e costruttiva dell'epoca di realizzazione</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>

9. AGIBILITA' DEGLI EDIFICI

(DPR 380/2001 e s.m.i. - art. 24)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
Agibilità tuttora intesa come accertamento <i>una tantum</i> di idoneità all'utilizzo dell'immobile, e non come condizione permanente di idoneità all'uso, da assoggettare periodicamente a verifiche	Concepire l'agibilità non come procedimento amministrativo esclusivamente correlato all'esecuzione di interventi edilizi, ma come certificazione resa da professionista abilitato, soggetta a periodica verifica/aggiornamento e/o comunque da produrre in particolari circostanze (es: alienazione o locazione dell'unità immobiliare)	argomento ancora da approfondire
Scarsa distinzione tra i profili di conformità urbanistico-edilizia (di competenza comunale) ed i profili igienico-sanitari, di sicurezza, impiantistici, prestazionali etc. (di competenza di altri soggetti)	Chiara distinzione tra i profili di conformità urbanistico-edilizia (di competenza comunale) e le altre caratteristiche tecniche dell'unità immobiliare (soggette a controllo da parte di altre amministrazioni)	argomento ancora da approfondire
Scarsa attinenza del modello procedimentale della segnalazione certificata alla fattispecie di cui trattasi, soprattutto in termini di gestibilità delle verifiche istruttorie e delle attività di controllo (data la frammentazione delle competenze)	Decisa evoluzione della fattispecie verso un modello di certificazione privata soggetta a periodico aggiornamento, da depositarsi presso un portale informatico pubblico (gestito dalla Regione o dal Comune) e svincolata dai procedimenti edilizi	argomento ancora da approfondire
Mancata previsione di sanzioni amministrative per l'utilizzo di immobili sprovvisti di certificazione di agibilità	argomento ancora da approfondire	argomento ancora da approfondire

10. DEMOLIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI

(DPR 380/2001 e s.m.i. - art. 41)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
Oggettiva difficoltà della maggioranza dei comuni a reperire risorse finanziarie e strumentali per dare corso alla fase operativa delle demolizioni. La competenza operativa attribuita ai Comuni risulta talora ingestibile in termini di consenso 'sociale' all'azione repressiva dell'Amministrazione	<u>Maggiore incisività dell'azione repressiva</u> volta alla demolizione degli abusi edilizi con procedimenti sanzionatori giunti a conclusione <u>Divieto assoluto di utilizzo degli immobili in attesa di demolizione</u> (edifici o parti di essi con ordinanza di demolizione d'ufficio già emessa)	Attribuzione ad <u>organismi statali specializzati (da costituire)</u> - coordinati/gestiti dalle Prefetture - della fase operativa di demolizione degli abusi (assegnazione degli appalti alle ditte incaricate della demolizione, gestione delle implicazioni sociali, igieniche e di sicurezza, inventariazione e custodia dei beni 'mobili', recupero delle spese in danno del trasgressore, etc.)

11. SANZIONI PENALI

(DPR 380/2001 e s.m.i. - art. 44)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>Mancato adeguamento delle sanzioni penali alle più recenti riforme della disciplina edilizia</p> <p>Scarsa gradualità delle sanzioni penali derivante dalle modifiche introdotte dalle più recenti riforme nell'art. 10 (interventi soggetti a PdC)</p>	<p>Razionalizzazione delle sanzioni penali, da comminare solo con riferimento ad abusi edilizi di particolare gravità (assenza o totale difformità dal permesso di costruire, sostanziale contrasto con la disciplina edilizia ed urbanistica vigente all'epoca di realizzazione dell'abuso, etc.), il tutto previa ridefinizione delle casistiche di intervento soggette a PdC</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
<p>Mancata esclusione dalle sanzioni penali degli interventi edilizi realizzati conformemente alla disciplina urbanistico-edilizia ma con titolo edilizio improprio (es: SCIA in luogo del permesso di costruire)</p>	<p>Esclusione dalle sanzioni penali delle violazioni meramente formali/procedimentali, laddove si tratti di opere edilizie conformi alla disciplina urbanistico-edilizia</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
<p>Mancato coordinamento delle sanzioni penali edilizie con le sopravvenute modifiche alle sanzioni penali del <i>Codice dei beni culturali e del paesaggio</i></p>	<p>Eliminazione di sovrapposizioni di sanzioni penali nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesaggistico e ambientale</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
<p>Non esplicitato nel DPR 380/2001 il principio di autonomia reciproca delle sanzioni amministrative edilizie e di quelle penali</p>	<p>Chiarificazione/riaffermazione del principio di autonomia reciproca delle sanzioni amministrative edilizie e di quelle penali. Conseguente obbligo per le strutture comunali di concludere il procedimento sanzionatorio anche quando sia stata esercitata l'azione penale</p>	<p>Chiara esplicitazione del principio di autonomia reciproca delle sanzioni amministrative edilizie e di quelle penali</p>

12. DISCIPLINA TRANSITORIA

Il riordino 'organico' della disciplina edilizia schematizzato nei precedenti paragrafi comporta necessariamente la definizione di una attenta **disciplina transitoria**, finalizzata a prevenire qualsiasi interferenza delle nuove disposizioni con i procedimenti amministrativi in corso e con i contenuti degli strumenti di pianificazione e dei regolamenti edilizi vigenti.

A tale proposito si renderà necessario fissare a livello statale alcuni principi fondamentali atti a regolare il progressivo adeguamento del quadro pianificatorio e regolamentare locale, demandando alle leggi regionali il compito di dettare la disciplina transitoria di dettaglio.

PARTE II

1. RIORDINO DELLA DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

(DPR 380/2001 e s.m.i. – 52..60 , articoli vari, 137)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>Gli articoli dal 52 al 58 e l'art. 60 richiamano il rapporto tra il testo unico dell'edilizia e le norme tecniche per le costruzioni.</p> <p>Vengono individuati i compiti del CSLPP in tema di emanazione e revisione delle norme tecniche; vengono descritti i sistemi costruttivi , le tipologie di materiali per le costruzioni e vengono date indicazioni specifiche per ogni tipologia (es. costruzioni di muratura)</p> <p>In vari articoli del Capo II e IV vengono esplicitamente richiamati molti articoli delle leggi 1086/71 e 64/1974, senza che le stesse siano state abrogate</p>	<p>Procedere all'abrogazione della legge 1086/71 e della legge 64/1974.</p> <p>La mancata abrogazione di queste leggi, il richiamo sostanziale di molti dei loro articoli nel corpo di un dispositivo legislativo di diverso rango (DPR), l'individuazione all'interno di questo di articoli con valenza di legge (L), ed altri con valenza di regolamento (R), con la connessa possibilità per le Regioni di normare autonomamente per questi ultimi, ha generato un quadro di riferimento estremamente confuso, ridondante, assolutamente non armonico con le più recenti norme tecniche emanate in campo nazionale ed europeo.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, il nuovo testo dovrà abrogare anche i contenuti delle ordinanze di Protezione Civile che, dal 2003, hanno interessato l'ambito di applicazione del DPR 380/2001, per tutte le parti non abrogate in sede di redazione delle norme tecniche.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Su questo argomento c'è un consenso unanime del tavolo; l'evidenza delle criticità generale dall'attuale quadro di riferimento è tale da far ritenere questo provvedimento davvero urgente.• Nel nuovo articolato troveranno certamente spazio tutti quei principi che le citate leggi ed ordinanze contengono e che non sono in contrasto con altre disposizioni vigenti e non creano incertezze interpretative
<p>L'art. 59 , riprendendo l'art. 20 della legge 1086/71 tratta l'argomento dei Laboratori ufficiali cui affidare la certificazione delle prestazioni strutturali degli elementi tecnici, la qualità dei materiali</p>	<p>Le recenti disposizioni di legge in tema di recepimento del Regolamento europeo sulla marcatura CE (D.lgs 106/2017), le innovazioni normative introdotte anche dal Decreto MIT – 17 gennaio 2018 "AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI", rendono del tutto superato il testo vigente e ne richiedono una scrittura armonica ed innovata</p>	<ul style="list-style-type: none">• La questione dei laboratori ha assunto un ruolo molto importante in relazione alla forte crescita dei processi diagnostici; c'è un unanime consenso alla revisione del quadro generale che il nuovo testo dovrà offrire, recependo le novità che vengono dalla ricerca ed anche da sistema imprenditoriale , e di nuove specializzazioni professionali, mantenendo la centralità del ruolo di indirizzo, normazione, certificazione, vigilanza, del Servizio Tecnico Centrale del CSLPP• Tenere in conto dello status di laboratorio ufficiale già posseduto dal laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendio e di protezione civile

<p>Gli articoli da 83 a 106, che costituiscono il Capo IV della legge, attengono ai Provvedimenti per le costruzioni con particolari prestazioni per le Zone Sismiche e trattano tutti gli argomenti relativi a norme tecniche, presentazione progetti, responsabilità, classificazione sismica, controlli, sanzioni, ecc.</p>	<p>Riscrivere un nuovo articolato alla luce delle considerazioni svolte per i punti precedenti è ormai ineludibile per varie questioni che riguardano anche aspetti dell'attuale testo contenuti nei Capi I,II. Tra questi : l'estensione della classificazione sismica all'intero territorio nazionale, le modalità, le tipologie edilizie, i nuovi materiali da costruzione, la specifica attenzione alle costruzioni esistenti, le nuove norme tecniche, ecc.</p>	<p>Anche su questo argomento c'è unanime consenso e la discussione è in atto</p>
--	--	--

2. RISCHIO e SICUREZZA

(DPR 380/2001 e s.m.i : argomento non presente nell'attuale DPR)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>Il tema della declinazione del rapporto Rischio-Sicurezza non trova riscontro nell'attuale articolato del DPR 380/2001 che non tratta in alcun modo il tema del "rischio" neanche nominalmente.</p> <p>Questo tema investe tanto l'aspetto delle nuove costruzioni che quello delle costruzioni esistenti e, più in Generale, investe la cultura tecnica e quella sociale, politica e delle responsabilità di tutti gli attori del processo edilizio</p>	<p>Lo scopo di questa innovazione ha un valore sociale molto alto.</p> <p>Nell'accezione comune, infatti, rischio e sicurezza sono termini antagonisti (se c'è rischio non c'è sicurezza, se c'è sicurezza non c'è rischio).</p> <p>Al contrario, la realtà dettata dalla sostenibilità generale (sociale ed economica), impone scelte consapevoli di condivisione/accettazione di un certo livello di rischio.</p> <p>Introdurre nel nuovo testo le consapevolezze già maturate, oltre che in ambito scientifico, anche in ambito normativo, e nelle esperienze concrete legate alle emergenze, circa il fatto che "il rischio zero non esiste", costituirà un passo fondamentale.</p> <p>Il tema, che riguarda tutte le costruzioni, nuove ed esistenti, richiede un approccio definibile in un quadro in cui, anche con l'aiuto di analisi benefici-costi, possano essere individuati, e consapevolmente accettati, livelli di rischio e priorità di intervento.</p> <p>Sviluppare sempre di più una attenzione particolare alla verifica delle prestazioni di sicurezza nei riguardi dei carichi verticali</p>	<p>Il consenso su questo argomento è unanime.</p> <p>Per le costruzioni esistenti, le recenti norme tecniche individuano traguardi del rapporto capacità/domanda inferiori all'unità anche per edifici di Classe d'uso III e IV che hanno spesso destinazioni pubbliche (es. Scuole).</p> <p>Una soluzione al problema può essere quindi ricercata nella armonizzazione tra il raggiungimento dei livelli minimi richiesti dalle norme, le attuali previsioni, da superare, dettate dalle ordinanze del DPC, e la conseguente possibilità di utilizzare quegli edifici per le loro destinazioni d'uso ; in altre parole, sancire che, per esempio, un edificio scolastico che, a seguito di un intervento di miglioramento abbia raggiunto il traguardo del 60% tra capacità e domanda, possa essere utilizzato per attività scolastiche senza che questo debba comportare responsabilità aggiuntive per tecnici, costruttori, istituzioni politiche e scolastiche.</p> <p>D'altro lato introduzione di analisi benefici-costi ha ormai importanti supporti scientifici e tecnici .</p> <p>Il tema centrale sarà quello di introdurre nell'articolato riferimenti di principio alle questioni dell'affidabilità delle costruzioni</p>

Il DPR 380/01 tratta la materia autorizzativa in vari articoli legati anche all'impostazione (coerente con le due diverse leggi mai abrogate l.1086/712 e l. 64/74) che vede trattati solo nel Capo IV le questioni attinenti le costruzioni in zona sismica.

La lettura combinata della legge 64/74 e dell'ordinanza 3274/2003, ha portato, in vari casi, con interventi di Tribunali e della Cassazione a ritenere obbligatorio il processo autorizzativo, preliminarmente all'inizio dei lavori, per ogni attività, incluse quelle definite generalmente come modeste.

Le Regioni, nell'ambito delle autonomie date dalla legislazione vigente hanno normato in modo diverso su questo punto creando uno stato di fatto non omogeneo sul territorio nazionale.

Ricerca un quadro di riferimento più idoneo a declinare e coniugare, al meglio :

- semplificazione del processo autorizzativo
- celerità del processo economico e costruttivo
- definizione certa dei profili di responsabilità
- efficienza, tempestività ed efficacia dell'azione di controllo

Ricerca una simmetria tecnici del committente e tecnici deputati al controllo.

Adottare comunque forme di controllo specifico sui contenuti del progetto che riguardano le condizioni ambientali generali, le questioni geologiche, e quelle attinenti al rischio idro-geologico ed alla pericolosità geologica in generale. Questi obiettivi possono essere perseguiti agendo in vario modo sull'art. 94, ma sempre con lo scopo di rendere chiaro e certo il processo

Sul principio generale c'è un'adesione unanime del Tavolo.

Tra le soluzioni possibili, su cui la discussione è articolata, ma sostanzialmente convergente, sono indicate :

- eliminazione dell'autorizzazione sismica preventiva, per ogni tipo di costruzione
- introdurre una autorizzazione (non più specificata come sismica) solo per le costruzioni di Classe d'uso III e IV, con una attenzione quindi anche ai soli carichi verticali
- potenziamento di metodi e contenuti dell'azione di controllo a campione
- formalizzazione di un maggiore coinvolgimento, nel processo di controllo del progetto, del collaudatore statico, che oggi è nominato sempre in corso d'opera
- attuazione di forme di sussidiarietà per il coinvolgimento degli Ordini professionali nel supporto alla pubblica amministrazione nell'azione di controllo
- escludere dai procedimenti di denuncia ed autorizzazione dei lavori le opere di riduzione delle criticità strutturali (cd. "opere provvisorie") realizzate in emergenza dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

<p>Le attività di collaudo statico sono normate con riferimento al dettato della legge 1086/71; I tempi di esecuzione del collaudo sono sempre contenuti nei 60 gg dopo l'ultimazione, certificata dal Direttore dei Lavori, delle opere strutturali. Con questo aspetto temporale viene di fatto resa nulla ogni attenzione agli elementi non strutturali (facciate, tamponamenti, impianti..) di cui pure il progettista è obbligato a tenere conto e che, le esperienze e le ricerche hanno dimostrato avere un ruolo molto importante nella sicurezza delle costruzioni e delle persone.</p> <p>Il collaudo statico eseguito con le attuali modalità non tiene conto di fatto di alcun elemento non strutturale, introducendo anche una pericolosa incertezza sulle responsabilità del collaudatore, atteso che le verifiche e le prescrizioni tecniche sugli elementi non strutturali fanno parte comunque del progetto depositato</p>	<p>Rendere adeguata l'azione di collaudo statico alla attuale complessità dell'oggetto "costruzione", fatta da elementi strutturali, non strutturali, impianti, attrezzature ecc..</p> <p>Tradurre nel quadro legislativo :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la preziosa esigenza di un controllo, possibilmente di parte terza, anche sugli elementi non strutturali • la consapevolezza dell'importanza degli elementi non strutturali e degli impianti nella salvaguardia della vita delle persone 	<p>Il Tavolo concorda pienamente sulle finalità e sugli obiettivi individuati .-</p> <p>Le soluzioni possibili sono sostanzialmente tre :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricomprendere nell'incarico del collaudatore statico anche le opere non strutturali , potendo quindi dividere la certificazione in due momenti distinti (opere strutturali, opere non strutturali ed integrazione delle stesse con la struttura) e temporalmente separati • affidare il collaudo delle opere non strutturali al Direttore dei Lavori, purchè provvisto della richiesta specifica competenza di legge • nominare un secondo collaudatore statico, anche diverso dal primo, per le opere non strutturali e per la integrazione di queste con la struttura già collaudata <p>La seconda opzione fa perdere all'attività di collaudo statico quella terzietà che caratterizza invece l'attuale assetto legislativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • escludere dagli obblighi di collaudo le opere di riduzione delle criticità strutturali (cd. "opere provvisionali") realizzate in emergenza dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
<p>L'attuale DPR contiene, in accordo con le norme tecniche, al comma 8.bis dell'art. 67 una specificazione relativa agli interventi locali (cap. 8 Norme Tecniche), introducendo l'obbligo del certificato di regolare esecuzione, a firma del DL, in luogo del collaudo stesso.</p> <p>Questo documento risulta privo di carattere di terzietà e, quindi, non ha una equivalenza formale con il certificato di collaudo statico</p>	<p>Considerato che La natura di un intervento (riparazione, miglioramento, adeguamento) non abilita a certificazioni di prestazione che abbiano un carattere diverso, è necessario specificare meglio contenuti e carattere del certificato di regolare esecuzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dettagliare meglio i contenuti tecnici • Estendere il collaudo statico anche alle tipologie di intervento della riparazione e dell'intervento locale

<p>Nel DPR non ci sono altri certificati di attestazione di una prestazione strutturale, che invece, sotto altri nomi, sono presenti in altre normative, creando una forma di incertezza ed asimmetria su documenti che dovrebbero, in fondo, accertare tutti una efficienza della prestazione strutturale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definire gli ambiti, le modalità i contenuti, dell'azione di certificazione su edifici esistenti, non provvisti di collaudo statico, anche quando costruiti senza il rispetto di norme tecniche specifiche, o comunque delle norme vigenti. • Disegnare gli strumenti idonei a regolarizzare, se e quando possibili, immobili costruiti senza o in difformità a norme tecniche • Intervenire legislativamente a definire gli elementi che consentono di dare ad una costruzione esistente 	<p>C'è unanimità sulla necessità di agire legislativamente su questo aspetto; la discussione non ha ancora completamente indagato l'argomento ed individuato un campo di soluzioni possibili</p>
--	---	--

3. ANAGRAFE ED ANAGRAFICA DELLE COSTRUZIONI

(DPR 380/2001 e s.m.i. – argomento non previsto nel testo)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>L'attuale DPR 380 non prende in alcuna considerazione e DPR 380 l'esigenza di una rinnovata e più radicata cultura della prevenzione.-</p> <p>Il tema non è affrontato se non , indirettamente, nel rinvio alle norme tecniche che, però, hanno solo il compito di dettare aspetti prestazionali e prescrittivi delle attività di progettazione e controllo.</p> <p>Le ordinanze di Protezione Civile (3274/2003 e successive), non richiamate o armonizzate con il DOPR, trattano il tema delle verifiche con carattere diagnostico (vulnerabilità) delle strutture esistenti.</p>	<p>Attuare l'indirizzo e le finalità date dalla Conferenza delle Regioni in sede di approvazione delle norme tecniche</p> <p>Dare un supporto concreto alla necessità della conoscenza attraverso un documento dinamico in grado di registrare tutta la storia degli interventi strutturali che interessano una costruzione</p> <p>Trovare, per le opere private una armonia, anche formale, con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP istituito dal DL 109/2018</p> <p>Individuare soggetti/uffici preposti alla redazione e aggiornamento delle sezioni dell'archivio, contenuti e tempistiche</p> <p>Declinazione dei dati relativi alle sottosezioni dell'archivio</p>	<p>Unanime convergenza su :</p> <ul style="list-style-type: none"> • necessità dello strumento e sul fatto che esso debba utilizzare, per quanto possibile, piattaforme informatiche già disponibili • Necessità di non creare forme di aggravio economico per i cittadini • Necessità di rendere il fascicolo facilmente accessibile a soggetti che, nel rispetto delle norme sulla privacy, ne abbiano titolo (es. condomini) <p>Qualche finalità potrebbe essere perseguita, almeno nella parte dinamica del documento, inserendo i disegni as built nella relazione a strutture ultimate e nel collegamento tra le piattaforme pubbliche che registrano i dati delle pratiche strutturali e quelle deputate alla gestione del fascicolo</p>

4. REVISIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI – DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO E DEL PROGETTO

(DPR 380/2001 e s.m.i. – 64, 65, 67, 93, 94)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>I processi amministrativi indicati nel DPR sono ispirati alla logica del passaggio sportello unico - Ufficio regionale competente.-</p> <p>Al primo è demandato il compito di front-office con il richiedente, al secondo il compito più squisitamente di merito.-</p> <p>L'art. 65 estende anche alle varianti in corso d'opera tutti gli obblighi della denuncia originaria.</p> <p>L'art. 93, ha valenza regolamentare (R) e, pertanto, sul territorio nazionale ci sono varie declinazioni di questo aspetto che vedono come soggetto deputato al deposito delle pratiche, il Comune, la Provincia, l'ufficio del Genio Civile, ecc.</p> <p>Molte Regioni hanno anche normato in tema di varianti in corso d'opera, introducendo concetti di "sostanzialità o non sostanzialità della variante per giustificare la necessità di una denuncia preventiva.</p> <p>La digitalizzazione dei processi e dei progetti rappresenta un aspetto ancora non uniformemente diffuso sul territorio nazionale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendere più chiara, certa ed omogenea sul territorio nazionale, la modalità di denuncia della esecuzione di opere strutturali • Snellire il processo edilizio riducendo i tempi e dando maggiore certezza agli esiti dello stesso • Rivedere il processo per la parte relativa alle varianti in corso d'opera, cercando di ricondurre tutto agli atti iniziale (denuncia) e finale (relazione a strutture ultimate) eliminando così i tempi di fermo di un cantiere che, nelle costruzioni esistenti, costituisce anche un incremento del rischio 	<ul style="list-style-type: none"> • Unanime convergenza sulle finalità; la discussione, ancora in essere, converge su alcune utilità/opportunità : • Utilizzare le buone pratiche esistenti in molte realtà regionali • Mantenere ed esaltare le competenze specifiche presenti negli uffici regionali (Genio Civile)

5. AGIBILITA' POST INTERVENTO E STRUTTURE TEMPORANEE

(DPR 380/2001 e s.m.i. – tema non presente)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>Il DPR non tratta in alcun modo il complesso sistema delle attività legate alle situazioni post-emergenza.</p> <p>Analogamente non vengono trattati gli aspetti, né tecnici, né procedurali-amministrativi, che interessano le strutture temporanee, spesso allestite per manifestazioni che coinvolgono un alto numero di persone.</p>	<p>Garantire efficienza e celerità al processo edilizio in tutti i casi di intervento (di concezione e di costruzione)</p> <p>Dare un quadro legislativo di riferimento ai processi di progettazione, costruzione, controllo di strutture temporanee ad alto impatto di sulla sicurezza delle persone</p>	<p><i>argomento ancora da approfondire</i></p>

6. SISTEMA INFRASTRUTTURALE, OPERE CONNESSE AL DISSESTO IDROGEOLOGICO, BONIFICHE, RISCHIO INCENDIO

(DPR 380/2001 e s.m.i. – argomento non presente nel testo vigente)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>Nell'attuale DPR non sono trattati questi argomenti anche perché il testo è relativo alla sola edilizia e non coinvolge quindi il complesso mondo delle costruzioni.</p> <p>Questa criticità fa sì che manchi un quadro legislativo generale che faccia da cornice ai tanti specifici testi normativi in cui questi argomenti sono specificatamente trattati</p>	<p>Ricomprendere nel nuovo quadro legislativo, che sarà dedicato alle costruzioni in generale, aspetti relativi a questioni specifiche le cui condizioni di rischio comportano anche un alto impatto sociale</p> <p>Fornire indirizzi specifici, diversi, che diano una specificazione alle categorie richiamate nel titolo</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
<p>Spesso la presentazione di progetti che intervengono puntualmente su un'opera (es. il tombamento di un corso d'acqua) provocano danni che vanno ben oltre la limitata portata del progetto</p>	<p>Approfondire la necessità dell'importanza del quadro generale per ogni intervento anche puntuale, inserendo l'obbligo di documentare come l'intervento si inserisce nel livello generale di rischio dell'opera</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
<p>Anche e soprattutto per le questioni legate ad interventi sul dissesto idrogeologico richiedono un inquadramento ed un approfondimento generale che va oltre i limiti dell'intervento puntuale di cui si chiede autorizzazione</p>	<p>Approfondire la necessità dell'importanza del quadro generale per ogni intervento anche puntuale, inserendo l'obbligo di documentare come l'intervento si inserisce nel livello generale di rischio dell'opera</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
<p>Il tema delle bonifiche è assente nell'attuale DPR e rende quindi complesso e settoriale l'intervento quando necessario</p>	<p>Affrontare specificatamente il tema nel pieno raccordo anche con le norme inerenti i processi di rigenerazione urbana</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
<p>Nell'attuale DPR non ci sono riferimenti alle questioni legate al rischio incendio, privando così, le specifiche norme di settore, di un generale quadro legislativo di riferimento</p>	<p>Ridefinizione del modello gestionale della SCIA, sia in termini di eventuale differimento temporale dell'inizio dei lavori, sia in ordine al regime dei controlli</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>

7. CONFORMITA', NON CONFORMITA', DIFFORMITA', REGOLARITA' DOCUMENTALE, OPERE MINORI, PROCESSO SANZIONATORIO, FIGURE E RESPONSABILITA'

(DPR 380/2001 e s.m.i. – 68,69,70,71,95..103)

aspetti problematici della disciplina vigente	obiettivi da perseguire	possibili soluzioni allo studio
<p>La normativa vigente, essendo impostata sulle leggi 1086/71 e 64/74, tratta questi argomenti tanto nel Capo II che nel Capo IV, quest'ultimo squisitamente rivolto agli edifici in zona sismica.-</p> <p>Si tratta di una frattura non più rispondente alla realtà dei fatti (tutto il territorio nazionale è di fatto classificato sismicamente).</p> <p>L'impianto della norma è sostanzialmente indirizzato a definire il regime sanzionatorio</p>	<p>Più chiara definizione delle competenze <u>statali</u>, da riservare ai principi fondamentali della disciplina edilizia, anche ai fini di una standardizzazione su scala nazionale della modulistica e della gestione informatizzata dei procedimenti edilizi</p>	<p>Natura prescrittiva e inderogabile della normativa <u>statale</u> per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> definizione delle categorie di intervento edilizio titoli abilitativi e relativi ambiti di applicazione interventi edilizi 'liberalizzati' criteri di riferimento per l'onerosità degli interventi edilizi regime sanzionatorio (amministrativo e penale) repressione degli abusi edilizi
<p>La questione della definizione delle "opere minori" ha un impatto molto importante sul lavoro degli uffici pubblici cui competono vigilanza e controlli</p>	<p>Recuperare le buone pratiche esistenti e metterle a sistema con lo scopo di dare un concreto impulso tanto alla semplificazione delle procedure che all'ottimizzazione delle risorse da dedicare alle costruzioni con. Maggiore livello di rischio</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
<p>La questione della verifica della regolarità documentale si lega in qualche modo all'azione del Direttore dei Lavori, in sede di relazione a strutture ultimate, e del Collaudatore, in sede di collaudo statico.</p>	<p>Trovare un raccordo con il più ampio tema dell'agibilità delle costruzioni</p> <p>Individuare strumenti e processi che sia veramente mirato agli aspetti sostanziali della sicurezza e non ad un eccesso di aspetti formali</p>	<p>argomento ancora da approfondire</p>
<p>Il processo sanzionatorio si esplicita attraverso forme diverse che prevedono la privazione della libertà fisica di questo o quell'attore del processo</p>	<p>Ricercare forme di adeguata proporzionalità tra vizio, omissione ecc. e sanzione, eliminando l'attuale indifferenza che pone sullo stesso piano violazioni a diverso grado di gravità</p>	<p>argomento ancora da approfondire)</p>
<p>Tutta la parte II del DPR tratta la sicurezza degli edifici, ma non ci sono elementi di raccordo con il testo unico sulla "sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro", il D. Lgs 81/08, che, se pure indirettamente, tratta il tema della sicurezza delle costruzioni per l'impatto che la stessa ha sulla sicurezza del luogo di lavoro.-</p> <p>Le Norme tecniche intervengono sulla materia con specifiche prescrizioni che aggravano la mancanza di un generale quadro di riferimento.,</p>	<p>Più chiara definizione delle competenze <u>statali</u>, da riservare ai principi fondamentali della disciplina edilizia, anche ai fini di una standardizzazione su scala nazionale della modulistica e della gestione informatizzata dei procedimenti edilizi</p>	<p>Natura prescrittiva e inderogabile della normativa <u>statale</u> per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> definizione delle categorie di intervento edilizio titoli abilitativi e relativi ambiti di applicazione interventi edilizi 'liberalizzati' criteri di riferimento per l'onerosità degli interventi edilizi regime sanzionatorio (amministrativo e penale) repressione degli abusi edilizi

<p>L'art. 59 , riprendendo l'art. 20 della legge 1086/71 tratta l'argomento dei Laboratori ufficiali cui affidare la certificazione delle prestazioni strutturali degli elementi tecnici, la qualità dei materiali</p>	<p>Più chiara definizione delle competenze <u>regionali</u>, da indirizzare verso semplificazioni aggiuntive dei processi gestionali e verso l'implementazione qualitativa delle tecniche di pianificazione (anche in funzione degli obiettivi di <u>rigenerazione urbana</u> e di <u>contenimento del consumo di suolo</u>)</p>	<p>Attribuzione/conferma esplicita di competenza delle <u>Regioni</u> per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • semplificazioni procedurali aggiuntive rispetto alla disciplina statale • sub-articolazioni delle categorie funzionali • disciplina dell'agibilità degli edifici • disciplina di determinazione dei contributi di costruzione e relative modalità di pagamento / disciplina delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento • annullamento del permesso di costruire / poteri sostitutivi in caso di inadempienza comunale
<p>Il DPR 380 interviene a normare le responsabilità di alcuni attori del processo edilizio : progettista, direttore dei Lavori, collaudatore, committente, costruttore.</p> <p>Per alcuni di questi, il collaudatore, il testo definisce anche alcuni specifici requisiti professionali (ingegnere, architetto, con dieci anni di iscrizione all'albo).-</p> <p>Il profilo di responsabilità di chi rilascia l'autorizzazione sismica (art. 94), di chi esegue la verifica del progetto depositato, ecc., non viene trattata, generando una dissimmetria che è tra le cause delle criticità riscontrate in sede di rilascio dell'autorizzazione stessa</p>	<p>Innovare l'argomento delle responsabilità professionali alla luce degli obblighi assicurativi</p> <p>Dare un limite temporale alla responsabilità professionale , coordinandolo con la natura dell'opera e dell'intervento e con la vita nominale delle strutture</p> <p>Individuare con chiarezza il profilo di responsabilità del dirigente/funzionario pubblico che rilascia una autorizzazione, anche a valle di un controllo a campione, specificando bene sia i contenuti che i rapporti con le responsabilità dei progettisti</p>	<p><u>argomento ancora da approfondire</u></p>

PARTE III

1 – Ambito di applicazione

Aspetti problematici	Obiettivi da perseguire	Possibili soluzioni allo studio
Estensione dell'ambito di applicazione atteso che, attualmente, il Capo VI del D.P.R. 380/2001 reca soltanto <i>le norme per il contenimento del consumo di energia degli edifici</i> .	Con l'intervento normativo che ci occupa si vorrebbe: 1. introdurre, oltre gli aspetti connessi al risparmio energetico, ulteriori elementi sintomatici della sostenibilità ambientale delle costruzioni; 2. estendere l'ambito a tutte le "costruzioni" e non più limitatamente agli edifici.	1. Definizione univoca per tutte le costruzioni come elementi che impattano sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. 2. Distinzione tra edifici (civili/commerciali/industriali), infrastrutture, etc...
Soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni.	Affinché l'intervento normativo possa dirsi chiaro e certo, è indispensabile definire l' <i>iter</i> ed i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione.	1. Definizione dei requisiti necessari, ad esempio, per effettuare la valutazione di sostenibilità ambientale dell'opera e per il controllo e validazione delle stesse. 2. Definire gli elementi essenziali minimi delegando alle Regioni la definizione dei ruoli e delle procedure.

2 – La valutazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni

Aspetti problematici	Obiettivi da perseguire	Possibili soluzioni allo studio
Introdurre, affiancandoli agli aspetti energetici già previsti, ulteriori criteri sintomatici della sostenibilità ambientale delle costruzioni.	La proposta normativa prenderà in considerazione la sostenibilità delle costruzioni con <i>focus</i> su: comfort acustico; gestione dei materiali derivanti dall'attività di costruzione e demolizione; efficientamento energetico delle costruzioni.	1. Avvalersi, ai fini dell'individuazione dei criteri, dei riferimenti tecnici affermatasi su scala nazionale nonché delle indicazioni contenute nello strumento messo a disposizione dalla Commissione Europea ossia Level(s) per gli edifici; 2. Coordinamento ed armonizzazione con gli strumenti tecnici-normativi di cui molte Regioni si sono dotate per eseguire le valutazioni di sostenibilità e poter "misurare" la sostenibilità degli interventi creando sistemi articolati completi di processi e procedure.

<p>Comfort acustico</p>	<p>Introdurre il comfort acustico quale criterio per valutare la sostenibilità ambientale di una costruzione.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel nuovo testo normativo si effettuerà un rinvio alla normativa, estremamente tecnica, complessa ed articolata in materia di acustica. Nello specifico, prevedendo che le costruzioni debbano essere realizzate in conformità con le prescrizioni indicate dal D.P.C.M. attuativo dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti. 2. Riferimento a metodi di valutazione esistenti UNI, CAM
<p>Gestione e qualificazione giuridica dei materiali derivanti dall'attività di costruzione e demolizione e recupero.</p>	<p>Premessa: In Europa il settore dell'edilizia utilizza circa la metà di tutti i materiali estratti ed è responsabile della metà del consumo totale di energia e di un terzo del consumo di acqua, oltre a generare un terzo della produzione di rifiuti. Ecco perché la costruzione è un obiettivo fondamentale nella strategia della Commissione europea per l'economia circolare, un sistema economico rigenerativo che minimizza il consumo di risorse e di energia.</p> <p>Obiettivo: l'intervento normativo vorrebbe chiarire i termini in cui i materiali derivanti da demolizioni o smontaggi in cantiere sono riutilizzabili.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Individuare una procedura che definisca o disciplini il riutilizzo dei materiali di recupero di interesse architettonico e culturale, nel rispetto dell'ambiente e delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, (quali ad es. coppi, tegole, piastrelle, travi e infissi in legno, pietre, laterizi in genere, elementi ornamentali vari) 2. Specificare comunque che nei cantieri riguardanti il patrimonio culturale (D. Lgs. 42/2004) non è mai applicabile la nozione di rifiuto per i materiali di recupero di cui al punto 1 nell'area di cantiere. 3. Rendere pienamente legittima la commercializzazione dei materiali tradizionali di recupero, con tutte le attività connesse, con il fine della conservazione del patrimonio edilizio storico-tradizionale anche non rientrante nel punto precedente.
<p>Demolizione selettiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Momento in cui deve essere effettuata la demolizione selettiva (ossia se prima o dopo la demolizione della costruzione); 2. Introduzione dell'attività di demolizione selettiva come una componente facoltativa anziché obbligatoria. 	<p>Premessa: Tra le regole che permettono di ridurre drasticamente gran parte degli impatti ambientali prodotti dai rifiuti da costruzione e demolizione al contempo con enormi vantaggi per l'ambiente vi sono la demolizione in modo selettivo e l'avvio di ogni frazione al recupero più idoneo.</p> <p>Obiettivo: agevolare la selezione dei molti e diversi materiali che vengono prodotti dalla demolizione, differenziandoli per tipi omogenei, ciascuno dei quali può così essere avviato al riutilizzo o al processo di recupero più idoneo, che sarà tanto più conveniente quanto più il materiale da trattare è omogeneo e privo di sostanze indesiderate.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introduzione dell'attività di demolizione selettiva come una componente facoltativa collegandola al principio di gradualità (ossia il livello di selettività che si intraprende all'interno della procedura) e di premialità che sono associati a ciascuna tipologia di demolizione selettiva. 2. Definire insiemi di materiali (es. finestre, porte) che possono essere smontati prima della demolizione.

<p>Introduzione di misure incentivanti/premianti per consentire la maggior diffusione della sostenibilità ambientale delle costruzioni</p>	<p>1. Incentivare/premiare/agevolare la produzione di riciclati di qualità; 2. Incentivare/premiare/agevolare l'utilizzo di materiali recuperati e riciclati per realizzare le nuove lavorazioni.</p>	
<p>Grado di vincolatività ed operatività delle previsioni sulla sostenibilità ambientale.</p>	<p>L'obiettivo è quello di assicurare la massima diffusione agli strumenti di sostenibilità ambientale delle costruzioni; tuttavia è ipotizzabile ammettere delle differenziazioni ancorare a elementi oggettivi rilevanti.</p>	
<p>Metodo di valutazione dei criteri di sostenibilità ambientale delle costruzioni.</p>	<p>La norma dovrà indicare come eseguire la valutazione di sostenibilità.</p>	<p>1. Fare riferimento a normative nazionali (UNI solo per edifici, CAM) facendo salve le norme regionali e riconoscendo le valutazioni svolte con tali strumenti; 2. Ispirarsi a normative europee Level(s) che propone macro obiettivi congruenti (Qualità dei materiali. Ciclo di vita, Emissioni di gas serra lungo il ciclo di vita degli edifici, Comfort e salubrità ambientale, Uso efficiente delle risorse idriche).</p>

Per i componenti il Tavolo Tecnico:
Il Coordinatore
Ing. Antonio LUCCHESI